

Fondi agricoli UE, terreni non coltivati e società di comodo

Cass. Sez. II Pen. 4 agosto 2026, n. 29553 - Agostinacchio, pres.; Aielli, est.; Alemi, P.M. (conf.) - Ma.Me., ric. (*Cassa in parte con rinvio App. Lecce 28 novembre 2025*)

Agricoltura e foreste - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Contributi agricoli - Criteri di condizionalità - Buone condizioni agronomiche e ambientali - Comodato fittizio di terreni - Società fittizia - Induzione in errore - Dolo.

(*Omissis*)

FATTO E DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale emessa il 12/03/2021, che aveva condannato l'odierna ricorrente per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti - reato posti in essere negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 per prescrizione ed ha ridotto la pena per il residuo reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., commesso nell'anno 2017.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso, tramite difensore, Ma.Me. denunciando:

2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) relativamente alle questioni sollevate dalla difesa con l'atto di appello. La Corte di merito, nel motivare "per relationem", avrebbe aprioristicamente selezionato i temi ritenuti essenziali ai fini della decisione, disattendendo le censure difensive, in particolare quella relativa alla interpretazione dei "criteri di condizionalità" previsti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'erogazione del contributo pubblico, ritenendo che, ai fini del suo ottenimento, fosse necessaria la coltivazione e non invece il semplice mantenimento di terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, desumendo, quindi, la frode da elementi (l'asserita inoperatività della società MCM, la fittizietà dell'operazione di comodato dei terreni in favore della società MCM e l'aver fatto artificiosamente apparire i terreni coltivati) che la difesa aveva specificamente contestato con l'atto di gravame e sui quali la Corte di merito non avrebbe risposto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ritenuto integrata la fattispecie di truffa, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in difetto degli elementi costitutivi del reato, valorizzando dati di natura indiziaria (la mancanza di documentazione contabile attestante le spese sostenute per la coltivazione; la asserita genericità del teste Er.; la natura fiduciaria dell'incarico affidato al consulente tecnico di parte, da cui l'inattendibilità dello stesso circa la presenza delle coltivazioni), privi di reale valenza dimostrativa posto che il giudizio di responsabilità nei due gradi di merito sarebbe stato erroneamente parametrato sulle entità delle risorse necessarie per coltivare i fondi, anziché su quelle sufficienti a mantenerli in buone condizioni.

La Corte territoriale avrebbe poi erroneamente svalutato l'esito liberatorio del procedimento amministrativo nonostante l'indagine amministrativa e quella penale fossero fondate sugli stessi elementi fattuali, tanto più che Agea aveva riconosciuto la legittimità della condotta della ricorrente perché posta in essere in piena trasparenza e senza l'occultamento di alcuna circostanza e/o fatto rilevante ai fini dell'erogazione del contributo. Assume, infatti, la difesa che l'assetto del capitale sociale e la qualifica di imprenditore agricolo erano circostanze note all'ente erogatore e dunque non vi sarebbe l'induzione in errore.

2.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione di pena sostitutiva avanzata in sede di discussione orale all'udienza del 26/09/2025.

3. I primi due motivi sono generici poiché difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti, limitandosi a sindacare la scelta interpretativa delle fonti probatorie, invero ampiamente giustificata da entrambi i giudici di merito. La ricorrente mette in discussione l'approccio motivazionale "per relationem" della Corte di appello che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, appare corretto dovendosi ricordare che in tema di motivazione della sentenza, è necessario, che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez.4 , n. 2283 de 14/12/1982, dep. 1983, Rv. 157917- 01).

In questa prospettiva la Corte di merito ha, dapprima ricostruito la vicenda fattuale senza incorrere in alcun travisamento ed ha , poi, selezionato, nell'ambito di tale vicenda, pacifica in fatto, gli elementi essenziali ai fini della configurabilità della truffa sotto il profilo oggettivo e soggettivo, prendendo in esame tutte le doglianze difensive, qui reiterate, riguardanti il rispetto dei "criteri di condizionalità", l'esistenza della società MCM , la rilevanza dell'esito liberatorio del procedimento di recupero delle somme da parte di Agea, la insussistenza della condotta induttiva e la mancanza di dolo di truffa, argomentando sulla non decisività delle doglianze difensive (pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata)



Dopo avere rimarcato la artificiosità della condotta dell'imputata realizzata al fine di ottenere i contributi, la Corte di merito ha escluso che potesse avere valenza decisiva tanto l'elaborato tecnico del consulente di parte, quanto l'esito dell'indagine condotta sul versante amministrativo (pag. 5 della sentenza impugnata), pertinentemente rimarcando che le osservazioni del consulente tecnico erano superate dai dati oggettivi emersi nel corso delle indagini e in dibattimento (circa la mancanza di costi per il mantenimento di così vasti terreni in buon condizioni) e che l'indagine amministrativa era stata svolta sulla base di criteri accertativi diversi da quelli penali, data l'autonomia dei due procedimenti.

La Corte ha anche adeguatamente risposto alla doglianza difensiva riguardante il profilo soggettivo del reato ritenendo provato il dolo sulla base di elementi di macroscopica significatività (la fittizietà della società ed il suo improvviso scioglimento) logicamente concludenti.

4. Fondato, invece, è il terzo motivo. La Corte di appello, a fronte di una specifica richiesta di applicazione di pene sostitutive, estranea ai motivi di appello, ma ammissibile perché avanzata tempestivamente in sede di udienza di discussione di appello il 26/09/2025 (Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, Rv. 288314- 01) non ha fornito alcuna risposta incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

(Omissis)

